

**ASSESSORATO OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE, RISORSE IDRICHE E TERRITORIO
GESTIONE DEMANIO IDRICO**

**ASSESSORATO SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE E LAVORO,
TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO ED ENERGIA
SVILUPPO ENERGETICO SOSTENIBILE**

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 7616 in data 18-12-2024

OGGETTO: RILASCIO, ALLA SOCIETÀ “COGNE ACCIAI SPECIALI - C.A.S. S.P.A.” DI AOSTA, PARTITA IVA IT00571320076, DELLA SUBCONCESSIONE DI DERIVAZIONE D’ACQUA DALLA DORA BALTEA, AD USO IDROELETTRICO, E DELL’AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA COSTRUZIONE E L’ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI IDROGENO RINNOVABILE DENOMINATO “GREEN HYDROGEN” PRESSO LO STABILIMENTO C.A.S., AD AOSTA, E ALLA SOCIETÀ “DEVAL S.P.A. A S.U.” DI AOSTA, DI PARTE DELLA LINEA ELETTRICA DI CONNESSIONE DELL’IMPIANTO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE “LINEA 977”.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE DEMANIO IDRICO

**IL COORDINATORE, IN VACANZA DEL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SVILUPPO ENERGETICO SOSTENIBILE**

Richiamate:

- la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), e, in particolare, l’articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 481 in data 8 maggio 2023 concernente la revisione della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a decorrere dal 1° giugno 2023;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 575, in data 22 maggio 2023, recante il conferimento dell'incarico dirigenziale alla sottoscritta Tamara Cappellari;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1129 del 6 settembre 2021 recante il conferimento, tra gli altri, dell'incarico dirigenziale di secondo livello al sottoscritto Roberto Maddalena;
- la deliberazione n. 1558 in data 28 dicembre 2023, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024/2026 e delle connesse disposizioni applicative, come da ultimo adeguati con deliberazione della Giunta regionale n. 296 in data 25 marzo 2024;

Visti:

- il Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);
- il Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici);
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativo alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità);
- il decreto ministeriale 10 settembre 2010 (Linee guida per il procedimento di cui all'art. 12 del d.lgs. 387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili), pubblicato sulla G.U. n. 219 del 18 settembre 2010;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili);
- la legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva servizi), della direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia e della direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Legge europea regionale 2015)), ed in particolare il titolo III, capo IV, relativo alle misure per la riduzione dei consumi regionali da fonte fossile;
- decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili);
- il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità);
- la legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta);

- legge regionale 29 marzo 2010, n. 13 (Disposizioni in materia di sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo di competenza regionale)
- la legge regionale 28 aprile 2011, n. 8 (Nuove disposizioni in materia di elettrodotti);
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nonché la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), riguardanti le norme sul procedimento amministrativo;
- il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 10 aprile 1997, n. 12 (Regime dei beni della Regione autonoma Valle d'Aosta), così come modificato dalle disposizioni della legge regionale 28 aprile 2022, n. 3 (legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2022 e disposizioni urgenti), in base al quale le concessioni sono assentite dal Dirigente della Struttura regionale competente in materia;

evidenziato che con domanda presentata in data 31 marzo 2021, acquisita al protocollo regionale con il numero 3947/DDS in data 8 aprile 2021, la Società Blu Energie S.r.l., con sede legale in Aosta, ha chiesto la subconcessione di derivazione d'acqua per tutto l'anno, a scopo idroelettrico, da un ramo secondario del fiume Dora Baltea in località Espinettaz, del predetto Comune, nella misura di moduli massimi 400 e medi annui 107,10, per la produzione, sul salto di 3,00 metri, della potenza nominale media annua di kW 315,00;

considerato che l'energia elettrica generata dall'impianto sarà destinata per l'alimentazione di un elettrolizzatore (progetto di "Green Hydrogen") presso lo stabilimento della Società Cogne Acciai Speciali S.p.A., per la produzione di idrogeno verde da utilizzare in luogo del gas naturale da rete all'interno di una parte dei processi produttivi;

evidenziato che con nota dell'8 febbraio 2023, acquisita al protocollo regionale con il n. 1862/DDS in data 11 febbraio 2023, la Società Blu Energie S.r.l. ha richiesto la voltura della domanda di subconcessione di cui sopra in capo alla Società Cogne Acciai Speciali S.p.A. – C.A.S. S.p.A., con sede legale in Aosta;

atteso che l'Ufficio gestione demanio idrico ha provveduto a verificare il rischio ambientale connesso ai prelievi d'acqua, in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti a livello di distretto idrografico del fiume Po, secondo le indicazioni stabilite dall'autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po con propria deliberazione n. 3/2017 del 14 dicembre 2017 (cosiddetta Direttiva Derivazioni), e ha ritenuto applicabile al caso in esame quanto previsto all'Allegato 1 – Capitolo 5 dalla Direttiva stessa, ossia che l'utilizzo a scopo idroelettrico in argomento è ricadente nell'area "Attrazione" della matrice ERA e direttamente ammissibile in quanto trattasi di derivazione idroelettrica che restituisce l'acqua immediatamente a valle della traversa di presa senza sottensione di tratti d'alveo naturale;

considerato che il progetto dell'impianto idroelettrico alimentato dalla derivazione di che trattasi è stato sottoposto a verifica di assoggettabilità a valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 12/2009 e dell'articolo 19, parte seconda del decreto legislativo 152/2006, e che con provvedimento n. 2765 in data 24 maggio 2024 del Dirigente della Struttura valutazioni ambientali e qualità dell'aria è stata dichiarata la non assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) dello stesso;

richiamata l'ordinanza n. 1134 in data 4 giugno 2024 del sottoscritto Dirigente della Struttura gestione demanio idrico dell'Assessorato opere pubbliche, territorio e ambiente,

con la quale la domanda di che trattasi è stata ammessa ad istruttoria, con pubblicazione presso il sito internet istituzionale della Regione (sezione Avvisi demanio idrico) e all'Albo pretorio del Comune di Aosta dal 12 giugno 2024 al 26 giugno 2024, trasmettendone inoltre copia a tutte le Strutture regionali e agli enti che a vario titolo sono interessati dalla suddetta istruttoria;

richiamata la relazione generale d'istruttoria redatta dalla dott. geol. Laura Pia Lodi, dipendente dell'Ufficio gestione demanio idrico e depositata agli atti dell'Ufficio stesso e responsabile dell'istruttoria, in base alla quale:

- a seguito della pubblicazione dell'ordinanza di istruttoria di cui al R.D. 1775/1933 non sono state formulate opposizioni in merito all'istanza di che trattasi;
- la derivazione appare tecnicamente ammissibile, non pregiudicando il regolare approvvigionamento delle utenze preesistenti;

atteso che l'Ufficio gestione demanio idrico, in base a quanto richiamato nella suddetta relazione d'istruttoria, ritiene che la subconcessione di che trattasi possa essere rilasciata alle seguenti condizioni:

- 1) la quantità d'acqua da derivare, a scopo idroelettrico, dal ramo secondario del fiume Dora Baltea (anche denominato Canale Paravera) in località Espinettaz del Comune di Aosta, viene fissata nella misura di moduli massimi 400 e medi annui 107,10, per la produzione, sul salto di 3,00 metri, della potenza nominale media annua di kW 315,00;
- 2) le opere di derivazione e le relative condotte, tenuto conto delle clausole imposte nel disciplinare di subconcessione, a tutela dei diritti di terzi, sono tecnicamente approvabili e risultano innocue agli interessi pubblici;
- 3) per l'utilizzo delle derivazioni di che trattasi non sono temibili inquinamenti delle acque e quindi non occorrono particolari cautele a riguardo;
- 4) a valle dell'immissione delle acque nel canale secondario della Dora Baltea, nel ramo principale del fiume deve essere sempre mantenuto un deflusso pari alla portata minima di 3320 l/s, tutto l'anno. Tale quantitativo verrà adeguato in funzione delle modifiche che subirà il DMV imposto all'opera di presa denominata "Sarre" di proprietà della Società C.V.A. S.p.A. e posta a servizio dell'impianto idroelettrico "Quart" in funzione dell'evoluzione delle attività di sperimentazione attualmente in atto, effettuate ai sensi del criterio 3 dell'allegato G alle norme di attuazione del PTA;
- 5) al fine della verifica del rispetto dei dati di subconcessione, dovranno essere comunicati mensilmente all'Ufficio gestione demanio idrico della Regione, i quantitativi di energia elettrica prodotta. La mancata comunicazione dei dati di produzione costituisce grave violazione delle disposizioni del presente disciplinare e può costituire causa di revoca della subconcessione, ai sensi dell'art. 55 del R.D. 11.12.1933 n. 1775;
- 6) dovranno essere installati sistemi di misura in continuo delle portate transitanti nel canale Paravera e nella Dora Baltea a valle della soglia di fondo, i cui dati dovranno essere resi disponibili all'Amministrazione Regionale. Sia l'installazione della suddetta strumentazione sia le modalità di trasmissione dei relativi dati dovranno essere preventivamente concordate con l'Ufficio gestione demanio idrico;

considerato che in base all'articolo 6 della legge regionale 8 novembre 1956, n. 4 (Norme procedurali per l'utilizzazione delle acque pubbliche in Valle d'Aosta), così come

modificato dall'articolo 24 della legge regionale 28 aprile 2022, n. 3 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2022 e disposizioni urgenti), compete al Presidente della Regione provvedere con decreto, su proposta del Dirigente della Struttura regionale competente in materia di gestione del demanio idrico, il rilascio delle concessioni e subconcessioni relative alle acque di cui dispone la Regione o per appartenenza al suo demanio o per concessione legislativa;

ritenuto pertanto che alle condizioni sopra evidenziate possa rilasciarsi, alla Società Cogne Acciai Speciali S.p.A., la subconcessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico di cui all'oggetto;

considerato che nel corso del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA riguardante il progetto dell'impianto idroelettrico alimentato dalla derivazione sopra richiamata, le Strutture Valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria e Sviluppo energetico sostenibile hanno ritenuto opportuno ricorrere allo strumento della Conferenza di servizi preliminare convocata ai sensi del comma 3 art. 14 della legge 241/1990 al fine di indicare al richiedente, prima della presentazione dell'istanza, le indicazioni necessarie alla predisposizione del progetto finalizzato all'ottenimento dell'autorizzazione unica in quanto:

- l'intervento sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA (integrato con la parte relativa allo specifico impianto di produzione e accumulo dell'idrogeno), ha ottenuto un finanziamento a valere su fondi del PNRR in quanto sistema di produzione e accumulo di idrogeno green prodotto da fonti di energia rinnovabile in area industriale dismessa;
- i tempi di espletamento del percorso autorizzativo sono molto stringenti alla luce delle date massime di inizio e fine dei lavori imposti per l'accessibilità al suddetto finanziamento;

preso atto che nella riunione della Conferenza di servizi preliminare sopra richiamata, svolta il 10 maggio 2024, è stato evidenziato che, ai fini autorizzativi alla costruzione e all'esercizio di cui al capo IV della l.r. 13/2015, si è ritenuto di considerare l'impianto nel suo complesso in quanto gli impianti di produzione da fonte energetica rinnovabile idroelettrica e fotovoltaica sono previsti esclusivamente in funzione della produzione di idrogeno e quindi sono interconnessi con l'elettrolizzatore;

tenuto conto che:

- il progetto denominato "Green Hydrogen" presso stabilimento C.A.S. ad Aosta, è finalizzato alla realizzazione di un sistema di produzione di energia elettrica, da un impianto idroelettrico sul canale Paravera con potenza nominale di 315 kW e da un impianto fotovoltaico con potenza di picco di 303,05 kWp, destinata per l'alimentazione di un elettrolizzatore, per la produzione di idrogeno verde da utilizzare in luogo del gas naturale da rete all'interno di una parte dei processi produttivi;
- art. 52, comma 2 bis, della l.r. 13/2015 prevede che nei casi di impianti idroelettrici e geotermici a circuito aperto, soggetti ad autorizzazione unica, la concessione o la subconcessione per l'utilizzo delle acque pubbliche, qualora non siano ancora state acquisite da parte del richiedente, sono acquisite nell'ambito della Conferenza di servizi. In tal caso, i termini per la conclusione del procedimento di cui all'articolo 51 sono sospesi e riprendono a decorrere dalla data di presentazione di tutta la documentazione necessaria;

- l'art. 53 della l.r. 13/2015 prevede che “l'autorizzazione unica, conforme alla determinazione assunta dalla Conferenza di servizi, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, permesso, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte” e pertanto il proponente deve allegare all'istanza la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentirne la compiuta istruttoria tecnico amministrativa;

considerato che il procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione unica si è svolto come di seguito riportato:

- con nota acquisita agli atti al prot. n. 6251 del 03/09/2024, la Società “Cogne acciai speciali S.p.A.” di Aosta, Partita IVA IT00571320076, ha presentato una richiesta di autorizzazione, ai sensi dell'art. 52 della l.r. n. 13/2015, per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di idrogeno rinnovabile denominato “Green Hydrogen” presso lo stabilimento C.A.S., ad Aosta, costituito da un impianto idroelettrico e da un impianto fotovoltaico funzionali alla produzione di idrogeno, comprendente la linea elettrica di connessione dell'impianto alla rete di distribuzione;
- con nota prot. n. 6309 del 6 settembre 2024, la Struttura sviluppo energetico sostenibile ha assegnato alla Società proponente, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l.r. 19/2007, un termine di trenta giorni per l'integrazione della documentazione ai fini dell'avvio del procedimento;
- con note del 9, del 10 e del 12 settembre 2024, acquisite agli atti rispettivamente con prot. n. 6334, n. 6366 e n. 6405, la Società proponente ha trasmesso le integrazioni progettuali necessarie al completamento dell'istanza;
- con nota prot. n. 6429 del 16 settembre 2024, la Struttura sviluppo energetico sostenibile ha comunicato all'avvio del procedimento in argomento ai sensi dell'art. 12 della l.r. 19/2007;
- con nota prot. n. 6460 del 13 settembre 2024, la Struttura sviluppo energetico sostenibile ha chiesto la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso di avvenuto deposito dell'istanza di autorizzazione ai sensi della l.r. 8/2011, al fine di permettere la presentazione di osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse, entro trenta giorni dalla pubblicazione;
- con nota prot. n. 6461 del 13 settembre 2024, la Struttura sviluppo energetico sostenibile ha chiesto la pubblicazione all'Albo pretorio del Comune di Aosta dell'avviso di avvenuto deposito dell'istanza di autorizzazione ai sensi della l.r. 8/2011 al fine di permettere la presentazione di osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse, entro trenta giorni dalla pubblicazione;
- con nota prot. n. 6430 in data 13 settembre 2024, la Struttura sviluppo energetico sostenibile ha convocato la Conferenza di servizi prevista dall'articolo 52 della l.r. 13/2015 e all'art. 14 e seguenti della l. 241/1990 per l'esame della richiesta di cui sopra;
- nella riunione del 30 settembre 2024, la Conferenza di servizi ha espresso una valutazione positiva al progetto, con prescrizioni e condizioni, e ha subordinato la concessione dell'autorizzazione unica al rilascio del parere favorevole da parte delle Strutture che hanno formulato richieste di integrazioni; la Conferenza di servizi ha altresì dato atto che:

- il procedimento di competenza dell'Ufficio prevenzione incendi del Corpo valdostano dei vigili del fuoco potrà concludersi anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione unica e che, in tal caso, l'avvio dei lavori relativi alla realizzazione delle opere assoggettate alla normativa di prevenzione incendi dovrà essere subordinato alla valutazione positiva da parte dell'Ufficio medesimo;
- una volta autorizzata, la Società dovrà provvedere a richiedere all'Amministrazione regionale competente in materia di AIA la relativa autorizzazione ai sensi dell'art. 29- nonies del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), conseguentemente alla modifica degli impatti alle emissioni in atmosfera dovuti dalla sostituzione con l'idrogeno del combustibile attualmente utilizzato per un forno di trattamento termico;
- con nota prot. n. 7485 del 17/10/2024 la Struttura sviluppo energetico sostenibile ha trasmesso alla Società proponente il verbale della Conferenza di servizi svoltasi il 30 settembre 2024, i pareri illustrati nel corso della riunione, nonché le seguenti note ricevute successivamente alla riunione della Conferenza di servizi:
 - prot. n. 8757 del 30/09/2024, acquisito al prot. n. 6815 del 30/09/2024, della Struttura opere idrauliche, i cui contenuti sono già stati illustrati corso della riunione della Conferenza di servizi svoltasi in pari data;
 - prot. n. 8755 del 30/09/2024, acquisito al prot. n. 6816 del 30/09/2024, del Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio, i cui contenuti sono stati illustrati corso della riunione della Conferenza di servizi svoltasi in pari data;
 - prot. n. 10120 del 30/09/2024, acquisito al prot. n. 6833 del 30/09/2024, della Struttura flora e fauna, che ha espresso un parere favorevole alla realizzazione delle opere;
 - prot. n. 83087 del 2/10/2024, acquisto al prot. n. 6881 del 2/10/2024, dell'Unità organizzativa III – TO – Reti e servizi di comunicazione elettronica nel settore telefonico del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che ha evidenziato le modalità autorizzative per la realizzazione di impianti e condutture di energia elettrica e/o tubazioni metalliche sotterrate oltre che quelle per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica ad uso privato, su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, a servizio dell'impianto elettrico o delle tubazioni metalliche;
 - acquisito al prot. n. 6987 dell'8/10/2024, dell'Ufficio edilizia del Comune di Aosta, che ha espresso un parere favorevole all'intervento;
 - prot. n. 9059 dell'8/10/2024, acquisito al prot. n. 6991 dell'8/10/2024, della Struttura opere idrauliche, che ha trasmesso le osservazioni afferenti alle interferenze con il progetto "LIFE Graymarble" già anticipata per le vie brevi e illustrata sinteticamente nel corso della riunione del 30/09/2024;
- con nota protocollata al n. 7870 del 28 ottobre 2024, la Società proponente ha trasmesso alla Struttura opere idrauliche la richiesta e la documentazione integrativa per l'autorizzazione alla costruzione della traversa nel canale Paravera ai sensi della l.r. 13/2010 in materia di dighe;
- con provvedimento n. 6089 in data 05 novembre 2024 del Coordinatore del dipartimento programmazione risorse idriche e territorio, in assenza del Dirigente della Struttura

opere idrauliche, è stata autorizzata la realizzazione e approvato il disciplinare per la costruzione dello sbarramento denominato Paravera nel Comune di Charvensod, ai sensi dell'art. 3 della l.r. 13/2010;

- con nota protocollata al n. 8767 del 15 novembre 2024, la Società proponente ha trasmesso il progetto aggiornato con le integrazioni richieste nel corso della Conferenza di servizi del 30/09/2024;
- con nota prot. n. 8923 del 19 novembre 2024 il progetto aggiornato è stato trasmesso dalla Struttura sviluppo energetico sostenibile alle Strutture e agli enti che hanno formulato le richieste di integrazioni, per le valutazioni di competenza da inviare entro il 29 novembre 2024;
- nei termini prescritti sono stati trasmessi i seguenti pareri:
 - con nota prot. n. 6453 del 20/11/2024, acquisita al prot. n. 9026 del 21/11/2024, la Società Deval S.p.A. a s.u. ha confermato il parere del 26/09/2024, prot. n. 5374, illustrato in occasione della riunione della Conferenza di servizi del 30 settembre 2024 e pertanto che l'autorizzazione ai lavori e all'esercizio della linea "987", dalla linea esistente "LE n. 163" all'allestimento della cabina dovrà essere rilasciata a favore di Deval così come la disponibilità delle relative aree;
 - con nota prot. n. 15516 del 20/11/2024, acquisita al prot. n. 9043 del 21/11/2024, l'Ufficio affari territoriali e di presidio della Valle d'Aosta del Comando truppe alpine, non ha formulato osservazioni in merito al corretto completamento del progetto;
 - con nota prot. n. 109610 del 26/11/2024, acquisita al prot. n. 9209 del 26/11/2024, la S.C. prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro dell'azienda USL, ha comunicato che la documentazione integrativa presentata risulta esaustiva;
 - con nota prot. n. 9239 del 28/11/2024, acquisita al prot. n. 9426 del 28/11/2024, l'Ufficio prevenzione incendi del Corpo valdostano dei vigili del fuoco ha confermato quanto già comunicato con precedente nota prot. n. 7333/VF del 27/09/2024, e ricordato la documentazione che dovrà essere presentata per la valutazione del progetto e le procedure attinenti l'impianto fotovoltaico;
 - con nota acquisita al prot. n. 9429 del 28/11/2024, la Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria, ha preso atto che la documentazione integrativa relativa al rispetto del principio del DNSH consiste solamente in un aggiornamento delle schede di checklist e nella redazione di una Relazione PAC molto sintetica, non esaustiva rispetto a quanto indicato in sede di Conferenza di servizi; ha chiesto pertanto che il completamento e l'integrazione dei suddetti documenti siano depositati presso la Struttura regionale competente prima dell'inizio dei lavori;
 - con nota prot. n. 12442 del 29/11/2024, acquisita al prot. n. 9448 del 29/11/2024, la Struttura flora e fauna ha chiesto che le prescrizioni relative al progetto "LIFE Graymarble" espresse in occasione della riunione della Conferenza di servizi e quelle riportate nella nota allegata siano formalizzate e esplicitate all'interno del provvedimento autorizzativo, garantendo che quanto indicato sia adottato e concordato con i responsabili scientifici del progetto;

- con nota prot. n. 10314 del 29/11/2024, acquisita al prot. n. 9446 del 29/11/2024, la Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico ha ricordato che nell'area interessata dalla proposta progettuale non sono presenti vincoli paesaggistici e architettonici e quindi, stante anche il fatto che il rischio archeologico può essere considerato nullo, gli interventi non necessitano di autorizzazione;
- con nota prot. n. 15221 del 29/11/2024, acquisita al prot. n. 9452 del 29/11/2024, l'Arpa ha comunicato che le integrazioni progettuali risultano esaustive, ribadendo le prescrizioni indicate nel precedente parere del 27/09/2024, loro prot. n. 12156, rimandando alla fase esecutiva eventuali approfondimenti su temi specifici in relazione alle acque superficiali, come richiamato nell'elaborato R.00-B "Relazione integrazioni";
- con nota prot. n. 10644 del 29/11/2024, acquisita al prot. n. 9461 del 29/11/2024, il Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, nei riguardi dell'art. 36 e 41 della l.r. 11/1998 e ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 2939/2008, e ha rilasciato l'autorizzazione idraulica di cui al R.D. 523/1904 propedeutica all'esecuzione dei lavori nell'alveo della Dora Baltea e del canale Paravera;
- oltre i termini prescritti sono stati trasmessi i seguenti pareri:
 - con nota prot. n. 10131 del 2/12/2024, la Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Torino, della Società Rete ferroviaria italiana S.p.A. (R.F.I.) ha chiesto la predisposizione di ulteriore documentazione al fine di poter fornire il parere per l'esecuzione delle opere interferenti con la rete ferroviaria ai sensi del D.P.R. 753/80;
 - con nota prot. n. 10768 del 3/12/2024, acquisita al prot. n. 9507 del 3/12/2024, la Struttura pianificazione territoriale, ha verificato il riscontro alla richiesta di integrazioni formulata con nota prot. n. 8751 del 27 settembre 2024, e non ha formulato ulteriori osservazioni;
- con nota BE_U_22_04122024 del 4 dicembre 2024, acquisita al prot. n. 9592 del 5 dicembre 2024, la Società proponente, in riscontro alla sopra richiamata nota della Società Rete ferroviaria italiana S.p.A. prot. n. 10131 del 2/12/2024, ha trasmesso le documentazione integrativa richiesta;
- con nota prot. n. 9710 del 6 dicembre 2024 la Struttura sviluppo energetico sostenibile:
 - ha trasmesso alla Conferenza di servizi i pareri predisposti successivamente alla riunione del 30 settembre;
 - tenuto conto dei tempi per la conclusione dell'iter autorizzativo e che la Società proponente ha già presentato le integrazioni richieste con la sopra richiamata nota prot. n. 9710 del 6 dicembre 2024, ha chiesto alla Società R.F.I. di esprimere il parere di competenza entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione;
- con nota prot. n. 10373 del 10/12/2024, acquisita al prot. n. 9812 del 10/12/2024, la Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Torino, della Società Rete ferroviaria italiana S.p.A.:
 - ha dichiarato di non dover attivare l'iter autorizzativo di competenza per i lavori relativi all'impianto di produzione di energia elettrica "Green Hydrogen" in quanto non sottoposto a vincoli ferroviari ai sensi del D.P.R. 753/80;

- ha espresso un parere di massima non ostativo in merito alla fattibilità dell'intervento relativo al nuovo collegamento elettrico MT che sarà realizzato a cura di Deval S.p.A. a s.u. ricadente all'interno della fascia di rispetto ferroviaria ai sensi del DPR 753/80;
- esclusivamente per i lavori di posa del nuovo collegamento elettrico in MT, ha precisato che l'autorizzazione definitiva sarà rilasciata al termine dell'iter procedurale previsto, che oltre all'esame del progetto esecutivo sotto l'aspetto tecnico, comprende anche il pagamento degli oneri derivanti dall'esecuzione dell'opera (istruttoria, sorveglianza lavori, eventuali interruzioni/rallentamenti, ecc.);
- con nota del 10 dicembre 2024, acquisita al prot. n. 9803 del 10 dicembre 2024, l'Ufficio affari territoriali e presidio della Valle d'Aosta del Comando truppe alpine ha espresso nulla contro per gli aspetti operativi e demaniali di competenza;
- con nota prot. n. U-589 SVDA del 9 dicembre 2024, acquisita al prot. n. 9909 del 12 dicembre 2024, la Società Struttura Valle d'Aosta S.r.l. ha comunicato che la Società C.A.S. S.p.A., in data 28 novembre 2024, ha fornito le integrazioni richieste in sede di Conferenza di servizi del 30 settembre 2024 e si è impegnata, in caso di effettiva realizzazione dell'impianto di produzione di idrogeno e di comprovata ed effettiva futura necessità di ristrutturazione/riuso dell'immobile "fabbricato scuola di fabbrica", a garantire la realizzazione del passaggio come rappresentato negli elaborati grafici allegati così da garantire l'accesso alle aree, accollandosi i costi di realizzazione;

preso atto che l'avviso di avvenuto deposito dell'istanza concernente l'autorizzazione unica è stato pubblicato all'Albo pretorio digitale dal 16 settembre 2024 al 16 ottobre 2024 con numero di registro 1823/2024, e sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 48 in data 1° ottobre 2024 e che nei termini prescritti non sono pervenute osservazioni da parte dei soggetti interessati;

preso atto che il progetto, aggiornato secondo quanto emerso nel corso del procedimento relativo all'autorizzazione unica è composto dai seguenti elaborati:

R00 Relazione descrizione integrazioni
R00-B Relazione descrizione integrazioni AU - Ottobre 24
R01 Relazione generale - Settembre 24
R02 Documentazione fotografica
R03 Relazione geologica e di compatibilità - Settembre 24
R04-1 Relazione idrologica
R04-2 Relazione idraulica
R05 Piano di gestione e manutenzione delle opere - Settembre 24
R06 Piano preliminare di utilizzo delle terre
R07 Fasce di rispetto DPA
R08 Relazione scala risalita ittiofauna
R09 Relazione valutazione art.41 D.Lgs.36/2023
R10 Relazione previsionale di impatto acustico
R11 Piano di dismissione delle opere - Settembre 24
R12 Prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza - Ottobre 24
R13 Relazione impianto fotovoltaico - Settembre 24
T01 Corografia su base CTR e Ortofoto impianto idroelettrico
T01-A Corografia su base CTR e Ortofoto totale - Ottobre 24
T02 Planimetria catastale impianto idroelettrico

T03 Ambiti inedificabili impianto idroelettrico
 T04 Planimetria e profilo di rilievo canale Paravera - Ottobre 24
 T05 Sezioni di rilievo canale Paravera - Ottobre 24
 T06 Planimetria e profilo di progetto canale Paravera - Ottobre 24
 T07 Sezioni progetto canale Paravera - Ottobre 24
 T08 Schema funzionale impianto idroelettrico
 T09 Impianto idroelettrico – Planimetria - Ottobre 24
 T10 Impianto idroelettrico – Pianta - Ottobre 24
 T11-A Impianto idroelettrico – Sezioni
 T11-B Impianto idroelettrico – Sezioni
 T12 Imbocco canale Paravera – Planimetria
 T13 Imbocco canale Paravera – Pianta - Ottobre 24
 T14 Imbocco canale Paravera – Sezioni - Ottobre 24
 T15 Planimetria cavidotto MT su base ortofoto - Settembre 24
 T16 Planimetria cavidotto MT su base catastale Settembre 24
 T17 Sezioni tipo cavidotto MT
 T18 Corografia su base CTR e Ortofoto elettrolizzatore e cabina di consegna
 T19 Planimetria catastale, ambiti inedificabili elettrolizzatore e cabina di consegna
 T20 Elettrolizzatore – Planimetrie generali
 T20-A Elettrolizzatore – Planimetrie generali - Ottobre 24
 T20-B Elettrolizzatore – Planimetrie generali - Ottobre 24
 T21 Elettrolizzatore – Piante e sezioni
 T22 Elettrolizzatore – Aree Atex
 T23 Cabina di consegna – Planimetria, piante e sezioni
 T24 Impianto idroelettrico – Render
 T25 Planimetria aree di cantiere - Settembre 24
 S01-A Relazione strutture – impianto idroelettrico – imbocco canale Paravera
 S01-B Relazione fondazioni – impianto idroelettrico– imbocco canale Paravera
 S01-C Relazione strutture – impianto idroelettrico – imbocco canale Paravera passerella
 metallica
 S02-A Relazione strutture – impianto idroelettrico
 S02-B Relazione fondazioni – impianto idroelettrico
 S03 Relazione strutture – elettrolizzatore
 S04 Relazione fondazioni – elettrolizzatore
 S05 Relazione strutture – cabina di consegna Deval
 S06 Relazione fondazioni – cabina di consegna Deval
 S07 Relazione sui materiali – impianto idroelettrico
 S08 Relazione sui materiali – elettrolizzatore
 S09 Relazione sui materiali – cabina di consegna Deval
 S10 Piano di manutenzione – impianto idroelettrico
 S11 Piano di manutenzione – elettrolizzatore
 S12 Piano di manutenzione – cabina di consegna Deval
 S13 Impianto idroelettrico – Pianta e sezioni carpenterie
 S14 Impianto idroelettrico – Pianta e sezioni carpenterie solette
 S15 Impianto idroelettrico – armature fondazioni, muri, setti, travi e solai
 S16 Impianto idroelettrico – armature fondazioni, muri, setti, travi e solai
 S17 Imbocco canale Paravera – pianta fondazioni carpenterie
 S18 Imbocco canale Paravera – sezioni carpenterie

S19 Imbocco canale Paravera - armature fondazioni, muri, setti, travi

S20 Imbocco canale Paravera - armature fondazioni, muri, setti, travi

S21 Imbocco canale Paravera - carpenteria metallica passerella

S22 Elettrolizzatore – Carpenterie

S23 Elettrolizzatore – Armature

S24 Cabina di consegna – Carpenterie e armature

ALL-1 Preventivo di connessione Deval

ALL-2 Disponibilità delle aree

Nota prot. n. BE_U_22_04122024 del 4 dicembre 2024 - fascia di rispetto ferrovia

dato atto che ai sensi dell'art. 26, comma 2, della l.r. 19/2007 è considerato acquisito l'assenso delle Strutture che, regolarmente convocate alla Conferenza di servizi, non vi hanno partecipato;

preso atto che la linea elettrica di connessione dell'impianto alla rete di distribuzione, parte integrante del progetto in esame, sarà denominata "Linea 977" e sarà così sviluppata:

- dalla centrale di produzione e dall'impianto fotovoltaico fino alla cabina secondaria compresa, per alcuni tratti in interrato e per la maggior parte del suo sviluppo staffato esternamente a strutture esistenti all'interno dell'area industriale C.A.S., sarà realizzata ed esercita dalla Società C.A.S. S.p.A.;
- dall'allestimento della cabina di consegna fino alla linea MT 15 kV esistente "Pollein" (Linea 163) lungo via Valli valdostane in interrato lungo la sede stradale, in attraversamento del vecchio tracciato ferroviario industriale, e lungo il piazzale asfaltato, sarà realizzata ed esercita dalla Società "Deval S.p.A. a s.u.";

preso atto che tutte le opere occorrenti per la costruzione e l'esercizio della linea elettrica di connessione sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale n. 8/2011;

considerato che, ai sensi dell'art. 52, comma 7, della l.r. 13/2015, la Società proponente ha fornito la documentazione atta a dimostrare la piena proprietà o l'effettiva disponibilità delle aree su cui sarà ubicato l'impianto e le opere connesse;

dato atto che, ai sensi dell'art. 58 della l.r. 13/2015, il contributo di costruzione non è dovuto per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche o installazioni, qualora siano relativi a fonti rinnovabili di energia;

considerato che l'autorizzazione unica deve comprendere l'obbligo all'esecuzione di misure di recupero ambientale a carico del soggetto esercente, in caso di dismissione dell'impianto, e che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, della l.r. 13/2015, tale obbligo deve essere assistito da apposita garanzia economica a favore del Comune territorialmente competente;

ritenuto di poter adottare il provvedimento di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 52 della l.r. 13/2015, tenuto conto delle prescrizioni formulate in sede di Conferenza di servizi, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

DECIDONO

1. di rilasciare alla Società "Cogne acciai speciali – C.A.S. S.p.A." di Aosta, Partita IVA IT00571320076, la subconcessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico da un

ramo secondario del fiume Dora Baltea in località Espinettaz, del predetto Comune, nella misura di moduli massimi 400 (pari a litri al minuto secondo quarantamila) e medi annui 107,10 (pari a litri al minuto secondo diecimilasettecentodieci), per la produzione, sul salto di 3,00 metri, della potenza nominale media annua di kW 315,00 da destinare all'alimentazione di un elettrolizzatore (progetto di "Green Hydrogen") presso lo stabilimento della medesima Società per la produzione di idrogeno verde da utilizzare in luogo del gas naturale da rete all'interno di una parte dei processi produttivi;

2. di concedere alla predetta Società "Cogne acciai speciali – C.A.S. S.p.A." di Aosta, l'autorizzazione unica di cui all'articolo 52 della l.r. 13/2015 per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di idrogeno rinnovabile denominato "Green Hydrogen" presso lo stabilimento C.A.S., ad Aosta, costituito da un impianto idroelettrico, con derivazione d'acqua di cui al punto 1., e da un impianto fotovoltaico funzionali alla produzione di idrogeno, comprendente parte della linea elettrica di connessione dell'impianto alla rete di distribuzione denominata "Linea 977" dalla centrale di produzione e dall'impianto fotovoltaico fino alla cabina secondaria compresa;
3. di concedere alla Società "Deval S.p.A. a s.u." di Aosta, Partita IVA 01013210073, secondo quanto previsto dal punto 3 del D.M. 10 settembre 2010, l'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio della restante parte della linea elettrica di connessione dell'impianto alla rete di distribuzione che sarà denominata "linea 977" di cui al punto 2., dall'allestimento della cabina di consegna fino alla linea MT 15 kV esistente "Pollein" (Linea 163) lungo via Valli valdostane, in interrato, secondo quanto previsto nel preventivo di connessione allegato al progetto DEVAL_DIG/P/2024/0003734 - 03/07/2024;
4. di dare atto che la durata della subconcessione di cui al punto 1., salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, è accordata per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data del decreto di subconcessione;
5. di approvare l'allegato schema di disciplinare di subconcessione, dando atto che la documentazione che ne fa parte integrante è depositata agli atti presso l'Ufficio gestione demanio idrico della Struttura gestione demanio idrico dell'Assessorato opere pubbliche, territorio e ambiente;
6. di dare atto che all'emanazione del decreto di subconcessione provvederà il Presidente della Regione, previa sottoscrizione, da parte del legale rappresentante della Società Cogne Acciai Speciali S.p.A. del relativo disciplinare;
7. di stabilire che la sottoscrizione del suddetto disciplinare debba avvenire entro sei mesi decorrenti dalla data del presente provvedimento, pena la decadenza dell'efficacia della subconcessione;
8. di dare atto che la Società Cogne Acciai Speciali S.p.A. dovrà provvedere al versamento della somma di euro 4.624,20 (quattromilaseicentoventiquattro/20), pari a mezza annualità del canone, a titolo di cauzione, a garanzia degli obblighi che viene ad assumere per effetto della subconcessione, somma che sarà restituita, ove nulla osti, al termine della subconcessione stessa;
9. di dare atto che per l'esercizio della derivazione la Società Cogne Acciai Speciali S.p.A. dovrà corrispondere all'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta, di anno

in anno, anticipatamente, a decorrere dalla data del decreto di subconcessione, l'annuo canone, soggetto a revisione periodica, di euro 9.248,40 (novemiladuecentoquarantotto/40), in ragione di euro 29,36 per ogni per ogni kW prodotto, sulla portata di 107,10 moduli medi concessi, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 1343 in data 20 novembre 2023, soggetto a revisione periodica;

10. di stabilire che, sulla base della potenza nominale media annua di subconcessione (pari a 315,00 kW) e delle tariffe approvate con appositi decreti, rispettivamente dal Ministero della transizione ecologica (ex Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) e dall'Agenzia del Demanio, la Società Cogne Acciai Speciali S.p.A., inoltre, dovrà corrispondere:
 - a. al Consorzio dei Comuni ricadenti nel bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM): il sovracanone annuo dovuto ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 1 della legge 27.12.1953 n. 959 e successive disposizioni sostitutive dell'art. 52 del T.U. 11.12.1933 n. 1775;
 - b. all'Amministrazione Regionale ed ai comuni rivieraschi di Aosta e Charvensod: il sovracanone annuo previsto dall'art. 53 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, nelle percentuali del 25% a favore dell'Amministrazione regionale e del 75% a favore dei comuni di Aosta e Charvensod, in applicazione di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2660 in data 01.10.2010 e dal provvedimento dirigenziale n. 501 dell'8 febbraio 2012;
11. di dare atto che il canone annuale di cui al punto 7) e le quote annuali di competenza regionale dei sovracanoni di cui al precedente punto 8), lettera b), verranno accertati con appositi provvedimenti del Dirigente della Struttura gestione demanio idrico;
12. con riferimento all'autorizzazione di cui ai punti 2. e 3., di stabilire che:
 - a. le opere devono essere realizzate in conformità al progetto composto dalla documentazione richiamata in premessa;
 - b. devono essere rispettate le prescrizioni formulate nel corso del procedimento e che pertanto:
 1. per il contenimento delle emissioni diffuse di polveri in atmosfera:
 - 1.1 le operazioni di carico e scarico dei materiali devono essere condotte con le dovute cautele in modo da evitare quanto più possibile la dispersione di polveri;
 - 1.2 è vietato in particolare lo scarico del materiale da elevata altezza di caduta ed è obbligatorio il ribaltamento del cassone a velocità lenta;
 - 1.3 il trasporto dei materiali deve essere condotto mediante automezzi dotati di sistemi di copertura dei cassoni al fine di evitare la dispersione di polveri dal materiale in essi contenuto;
 - 1.4 i cumuli di stoccaggio dei materiali polverulenti devono essere coperti o in alternativa periodicamente umidificati al fine di contenere l'emissione diffusa di polveri;

- 1.5 la velocità di transito degli automezzi lungo le piste di accesso deve essere contenuta, rispettando il limite dei 20 km/h;
- 1.6 le piste di accesso devono essere soggette a periodica bagnatura al fine di contenere il risollevarimento di polveri a seguito del passaggio degli automezzi. L'adozione delle misure di contenimento sopra indicate deve essere valutata dal gestore in relazione alle condizioni atmosferiche, con particolare attenzione alle giornate secche e ventose. Le operazioni di bagnatura possono essere sospese o ridotte durante il periodo invernale in relazione al rischio di formazione di ghiaccio, provvedendo comunque ad adottare idonee misure alternative di contenimento delle emissioni diffuse di polveri;
2. per quanto riguarda l'attività cantieristica necessaria per la realizzazione dell'opera, i limiti acustici da rispettare rimangono quelli indicati dalla vigente normativa, salvo deroghe o esenzioni da autorizzazione che possono essere concesse dal Comune (Art. 13 - Legge regionale n. 20/2009). Gli organi di controllo (Art. 14 - LR 20/2009) possono richiedere la verifica acustica atta a dimostrare il rispetto dei valori limite sopra indicati;
3. per la gestione come sottoprodotto al di fuori del sito di produzione delle terre e rocce da scavo (TRS) dovranno essere rispettate tutte le procedure, documentazioni e tempistiche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo);
4. per le acque superficiali:
 - 4.1 in fase di realizzazione e posa delle opere previste, si ritiene opportuno eseguire un controllo puntuale e periodico dei mezzi meccanici utilizzati per evitare immissioni accidentali di inquinanti (in particolare idrocarburi) all'interno dei corpi idrici superficiali e sotterranei. La regolare effettuazione dei controlli suddetti dovrà essere verificabile mediante la consultazione dei registri di manutenzione dei mezzi e nel Piano di Sicurezza Interna dei cantieri;
 - 4.2 in fase di esercizio dei cantieri, la movimentazione e lo stoccaggio di sostanze inquinanti (calcestruzzo, gasolio, oli lubrificanti, ecc.) potrebbero accidentalmente interessare i corpi idrici: i manufatti e le attrezzature suddetti dovranno, pertanto, essere soggetti a controlli specifici, periodici e tracciabili;
5. i depositi di mezzi ed attrezzature di cantiere dovranno distare più di 10 metri dalle attuali sponde dei corsi d'acqua;
6. la Società autorizzata di cui al punto 2., dovrà provvedere a richiedere all'Amministrazione regionale competente in materia di AIA la modifica non sostanziale all'autorizzazione ai sensi dell'art. 29-nonies del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) preliminarmente all'avvio della prevista riconversione di un forno di trattamento termico;

7. con riferimento alle operazioni interferenti con l'area oggetto della procedura di bonifica di sito contaminato ai sensi dell'art. 242 del titolo V (Bonifica di siti contaminati) della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 denominata "Procedura di bonifica per il raggiungimento del buono stato chimico della falda sottostante la piana di Aosta e comprendente l'ex area Cogne", la Società autorizzata di cui al punto 2. dovrà trasmettere all'ufficio bonifica di siti contaminati:
 - 7.1 le date in cui saranno eseguite le attività di scavo e tutto il periodo in cui gli scavi resteranno aperti;
 - 7.2 la planimetria geo riferita degli interventi eseguiti con il dettaglio degli interventi di asfaltatura ex PD n. 3751/2016;
 - 7.3 la documentazione fotografica degli scavi, al fine di verificare quanto dichiarato e ipotizzato in sede progettuale (tra l'altro, in merito alla presenza del capping e di eventuali rifiuti interrati);
8. con riferimento all'interferenza delle opere al progetto LIFE GRAYMARBLE:
 - 8.1 la funzionalità del passaggio deve essere garantita in tutti i periodi stagionali, soprattutto perché i valori critici sono rilevati non nel solo passaggio per pesci ma in gran parte del Canale Paravera, rendendo sostanzialmente impossibile anche il solo stazionamento dell'ittiofauna nel tratto di canale a monte della centrale idroelettrica; la Società autorizzata di cui al punto 2. dovrà pertanto prevedere, in fase esecutiva, modalità operative (portate derivate) o strutture interne che permettano di abbassare le velocità all'interno del canale Paravera portandole al di sotto dei valori limite previsti dalla bibliografia di settore;
 - 8.2 con riferimento allo sgrigliatore, in fase esecutiva, dovrà essere obbligatoriamente previsto un interrasso del grigliato minore di 1,5 cm;
 - 8.3 i livelli del fondo delle vasche del passaggio per i pesci, in fase esecutiva, dovranno essere necessariamente abbassati, al fine di garantire il rispetto dei parametri corretti di velocità all'interno del passaggio stesso;
 - 8.4 con riferimento al valore di portata del passaggio in condizioni di piena operatività della centrale ($Q_c=40$ mc/s) in relazione all'incremento dei livelli di valle, in fase esecutiva, saranno da rivedere i calcoli effettuati in quanto il valore di portata con una riduzione del dislivello tra i bacini a 12,5 cm si ottiene una portata nella scala di 312 l/s e non di 340 l/s;
 - 8.5 la Società autorizzata di cui al punto 2. dovrà definire un protocollo di gestione della fluitazione a valle dei sedimenti concernente la definizione di un protocollo di aperture programmate periodiche della paratoia a ventola per garantire la progressiva fluitazione a valle del materiale fine (frequenza su base indicativa mensile, variabile anche in funzione degli eventi di piena/morbida e dei periodi critici per l'ittiofauna – frega, etc.) finalizzata a minimizzare gli impatti nel tratto di valle (in particolare sedimentazione e clogging dei substrati dei letti di

- frega). Prevedere registrazione/trasmissione dei dati delle aperture e monitoraggio efficace nel tratto di valle;
- 8.6 la Società autorizzata di cui al punto 2. dovrà definire un protocollo di gestione del sistema di underwater monitoring: definire un protocollo di gestione e utilizzo del dispositivo di monitoraggio (installazione e manutenzione a carico del proponente; trasmissione dati in tempo reale a RAVA/ARPA);
 - 8.7 quanto indicato nei punti precedenti dovrà essere adottato e concordato con i responsabili scientifici di progetto LIFE GRAYMARBLE e con Arpa in fase di progettazione esecutiva;
9. in sede di realizzazione degli interventi, le prescrizioni progettuali riportate al capitolo 16 della “Relazione geologica” dovranno essere puntualmente osservate e attestate nel corso delle lavorazioni, così come ogni significativa modifica dal modello geologico di riferimento alla base delle valutazioni di compatibilità riportate nel precedente documento dovrà condurre i tecnici incaricati a verificare la compatibilità delle opere con un eventuale nuovo quadro geologico e/o geotecnico;
 10. ogni modifica significativa alle geometrie delle opere in progetto, oggetto delle verifiche idrauliche condotte, dovrà essere rivalutata nuovamente in termini di compatibilità mediante l’aggiornamento del modello idraulico di riferimento, allegato al progetto esaminato in sede di Conferenza di servizi;
 11. a salvaguardia delle fondazioni delle opere di difesa idraulica durante la fase di scavo nell’alveo del torrente Paravera, come indicato nella relazione di integrazione (R.00-B), dovrà essere garantito il mantenimento di un livello di ricoprimento minimo delle strutture di fondazione pari a 50 cm di materiale;
 12. con riferimento alla posa di condutture di energia elettrica e/o tubazioni metalliche sotterrate e alla realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad uso privato, la Società autorizzata di cui al punto 2. dovrà provvedere:
 - 12.1 per la posa di condutture di energia elettrica e/o tubazioni metalliche sotterrate alla sottoscrizione di una dichiarazione asseverata da un professionista abilitato, come da fac-simile allegato alla nota illustrata in sede di Conferenza di servizi , da cui risulti l’assenza o la presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica. Tale dichiarazione deve essere presentata, prima dell’avvio dei lavori, all’ispettorato territoriale competente del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, corredata da una dettagliata relazione a firma del professionista abilitato, dagli elaborati progettuali che attestino la conformità degli impianti e dall’atto di sottomissione (solo per condutture elettriche);
 - 12.2 per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica ad uso privato, su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, a servizio dell’impianto elettrico o delle tubazioni metalliche (ad es. reti di telesorveglianza, telecontrollo, monitoraggio, altro) dovrà essere presentata una dichiarazione corredata dalla documentazione di cui all’art. 99 comma 4 e art. 107 del Codice al Ministero delle Imprese e

del Made in Italy – Direzione Generale per il Digitale e le Telecomunicazioni – Divisione VIII Reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico e privato. Regolazione normativa e tecnica della banda ultra larga e forme evolutive ai sensi degli articoli 99 e 104 del Codice, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione generale;

- 12.3 a segnalare al Ministero delle Imprese e del Made in Italy l'inizio e la fine dei lavori inerenti al progetto, allo scopo di consentire l'accesso ai fini ispettivi del personale incaricato, nonché comunicare, nei termini e con le modalità prescritti, documenti, dati e notizie richiesti;
13. l'avvio dei lavori relativi alla realizzazione delle opere assoggettate alla normativa di prevenzione incendi è subordinata alla valutazione positiva da parte dell'Ufficio prevenzione incendi del Corpo valdostano dei vigili del fuoco e a tal fine:
 - 13.1 al fine del pronunciamento circa la conformità dell'attività di cui al n. 1.1 cat. C dell'allegato I al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 “Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o combustibili con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm³/h” alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 10 novembre 2009 n. 37, dovrà essere presentata, a cura della Società autorizzata di cui al punto 2., la seguente documentazione:
 - a) istanza di valutazione progetto presentata con modello “PIN 1-2023-VdA VALUTAZIONE PROGETTO”,
 - b) specifica documentazione progettuale, a firma di tecnico abilitato, conforme a quanto previsto dall'allegato I al citato D.M. 07/08/2012, volta a dimostrare il rispetto della regola tecnica allegata al D.M. 7 luglio 2023,
 - c) ricevuta telematica di pagamento degli oneri di istruttoria, effettuato mediante la piattaforma regionale dei pagamenti telematici, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82;
 - 13.2 per quanto attiene all'impianto fotovoltaico, in esito alla valutazione del rischio condotta secondo i criteri contenuti nella nota DCPREV prot. n. 1324 del 7 febbraio 2012 “Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici – Ed. anno 2012” la Società autorizzata di cui al punto 2. dovrà procedere come di seguito indicato:
 - a) ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, nel caso in cui l'installazione comporti un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, dovrà essere presentata, a cura della Società in epigrafe, istanza di valutazione del progetto di modifica dell'attività svolta all'interno del reparto sulla cui copertura verrà installato il campo FV, secondo le modalità riportate nel D.M. 7 agosto 2012, ovvero
 - b) nel caso in cui l'installazione non comporti un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, dovrà essere

presentata una nuova SCIA ai fini antincendi, formalizzata nelle modalità riportate all'art. 4 comma 7 del D.M. 7 agosto 2012;

- c. l'autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti di terzi e subordinata all'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia edilizia e urbanistica, di linee elettriche di trasmissione e distribuzione dell'energia, nonché di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; pertanto, le Società autorizzate assumono la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi o eventuali danni comunque causati dalla realizzazione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si dovessero ritenere danneggiati;
- d. in merito alla linea di connessione elettrica, linea n. 977, i titolari dell'autorizzazione di cui ai punti 2. e 3. dovranno, ai sensi dell'art. 10 comma 3 della l.r. 8/2011:
 1. adottare sotto la propria responsabilità tutte le misure tecniche e di sicurezza stabilite dalla normativa vigente per la costruzione, l'esercizio e la variazione dei tracciati degli elettrodotti;
 2. trasmettere anche alla Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria le dichiarazioni di inizio e di fine dei lavori;
 3. provvedere all'accatastamento delle cabine e di eventuali altri manufatti edilizi;
 4. trasmettere alla Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria, ai Comuni di Charvensod e di Aosta e all'ARPA Valle d'Aosta, la dichiarazione di regolare entrata in esercizio degli elettrodotti oggetto di intervento e delle opere accessorie;
 5. l'autorizzazione definitiva all'esercizio della linea elettrica di connessione sarà rilasciata con provvedimento dirigenziale e sarà subordinata alla stipulazione degli atti di sottomissione di cui all'articolo 120 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, al consenso all'esercizio da parte dell'Amministrazione delle Poste e delle Comunicazioni - Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di Torino, nonché all'esito favorevole del collaudo, così come disciplinato dall'art. 11 della legge regionale n. 8/2011;
 6. tutte le opere occorrenti per la costruzione e l'esercizio della linea elettrica di connessione sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale n. 8/2011;
 7. i lavori e le eventuali operazioni relative a pratiche di esproprio o di asservimento coattivo, dovranno avere inizio entro due anni dalla data di emissione del relativo provvedimento ed essere ultimati entro cinque anni dalla medesima data;
 8. l'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee elettriche di trasmissione e distribuzione di energia, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate;
 9. le Società esercenti assumono la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi e gli eventuali danni causati dalla costruzione e dall'esercizio

della linea elettrica, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati;

10. le Società esercenti dovranno eseguire, anche durante l'esercizio della linea elettrica, le eventuali nuove opere o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti e con le comminatorie di legge in caso di inadempimento nonché effettuare, a fine esercizio, lo smantellamento ed il recupero delle linee con sistemazione ambientale delle aree interessate dagli scavi e dalla palificazione;
- e. con riferimento alla parte della linea di connessione dell'impianto di cui al precedente punto d. interferente con la fascia di rispetto ferroviaria:
 1. prima dell'avvio dei lavori di posa la Società autorizzata di cui al punto 3. dovrà ottenere l'autorizzazione definitiva ai sensi del D.P.R. 753/80, rilasciata dalla Società R.F.I al termine dell'iter procedurale indicato nella nota richiamata in premessa prot. n. 10131 del 2/12/2024, che oltre all'esame del progetto esecutivo sotto l'aspetto tecnico, comprende anche il pagamento degli oneri derivanti dall'esecuzione dell'opera (istruttoria, sorveglianza lavori, eventuali interruzioni/rallentamenti, ecc.);
 2. ogni eventuale variante al progetto che comporta l'applicazione della succitata normativa ovvero che può creare una soggezione o un rischio alla sicurezza dell'esercizio ferroviario, di cui si rileva la necessità nel corso dei lavori, dovrà essere sottoposta alla nuova preventiva approvazione;
- f. il termine per l'inizio dei lavori è fissato in tre anni dal rilascio della presente autorizzazione, mentre quello per l'ultimazione dei medesimi è di cinque anni decorrenti dalla data di inizio lavori; l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto ha durata pari a quella della subconcessione di derivazione d'acqua. Decorso tali termini l'autorizzazione perde efficacia;
- g. laddove la presente autorizzazione dovesse avere durata superiore a quella di autorizzazioni ricomprese nel procedimento, le medesime andranno rinnovate dal titolare entro la scadenza prevista dalla normativa di settore; le Società autorizzate dovranno inviare copia della documentazione attestante l'avvenuto rinnovo alla Struttura sviluppo energetico sostenibile;
- h. qualora le Società autorizzate intendessero apportare modifiche all'impianto, anche in corso d'opera, dovranno presentare apposita domanda ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. 28/2011;
- i. ai fini del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio, la Società autorizzata di cui al punto 2. è tenuta a presentare apposita domanda alla Struttura sviluppo energetico sostenibile, almeno sei mesi prima della data di scadenza della stessa;
- j. è fatto obbligo alle Società autorizzate di comunicare contestualmente ai Comuni di Charvensod e di Aosta, alla Stazione forestale di Aosta, alla Struttura gestione demanio idrico, alla Struttura valutazione ambientale e tutela qualità dell'aria e alla Struttura sviluppo energetico sostenibile, le date di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'art. 60, comma 5, della legge regionale n. 11/1998;
- k. prima dell'inizio dei lavori la Società autorizzata di cui al punto 2. dovrà:

1. consegnare una copia cartacea del progetto esecutivo ai Comuni di Charvensod e di Aosta e alla Stazione forestale di Aosta;
 2. completare, e consegnare alla Struttura sviluppo energetico sostenibile, la documentazione riguardante il rispetto del principio DNSH, in accordo con quanto richiesto dalla Struttura valutazione, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria nella riunione della Conferenza di servizi del 30 settembre 2024;
- l. all'atto di avvio dei lavori la Società autorizzata di cui al punto 2. dovrà formalizzare l'apposita garanzia economica a favore del Comune di Aosta, secondo quanto stabilito dall'art. 53, comma 1, della l.r. 13/2015, definita sulla base del piano di dismissione, e pertanto di valore pari a 125.350,00 euro per l'impianto idroelettrico e pari a 15.000,00 per l'impianto fotovoltaico, a tutela dell'esecuzione delle opere di reinserimento e recupero ambientale a seguito della dismissione dell'impianto;
 - m. 15 giorni prima dell'avvio degli interventi in alveo, la Società autorizzata di cui al punto 2. dovrà formulare alla Struttura gestione demanio idrico apposita istanza per il rilascio del benestare disciplinante le modalità di esecuzione delle lavorazioni all'interno delle aree demaniali, corredata dalla documentazione relativa alla cantierizzazione dei predetti lavori;
 - n. prima della realizzazione delle opere strutturali, la Società autorizzata di cui al punto 2. dovrà procedere alla prescritta denuncia ai sensi della legge regionale 31 luglio 2012, n. 23 (Disciplina delle attività di vigilanza su opere e costruzioni in zone sismiche);
 - o. prima dell'ultimazione dei lavori la Società autorizzata di cui al punto 2. dovrà:
 1. comunicare alla Struttura sviluppo energetico sostenibile le specifiche tecniche definitive delle turbine, dei generatori e dei trasformatori installati;
 2. comunicare alla Struttura gestione demanio idrico e alla Struttura sviluppo energetico sostenibile la data di primo parallelo con la rete elettrica, il numero identificativo del punto consegna dell'energia (Point of delivery – POD) e la data di inizio della produzione dell'energia;
 3. trasmettere alla Struttura gestione demanio idrico, alla Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico, alla Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria e alla Struttura risparmio sviluppo energetico sostenibile, la documentazione fotografica relativa alla sistemazione definitiva delle aree e quella richiesta dal Gestore Servizi Energetici ai fini del riconoscimento degli incentivi (“Dossier fotografico dell'intervento” e “fotografie delle targhe dei motori primi e degli alternatori”);
 - p. contestualmente alla presentazione della dichiarazione di fine lavori presso gli uffici comunali, la Società autorizzata di cui al punto 2. dovrà presentare alla Struttura sviluppo energetico sostenibile, il progetto “as built” delle opere realizzate;
 - q. la Società autorizzata di cui al punto 2. dovrà provvedere all'accatastamento dei manufatti edilizi;
 - r. entro sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori la Società autorizzata di cui al punto 2., ai sensi degli artt. 63 bis e 63 ter della l.r. n. 11/1998 (Normativa urbanistica e di

pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), dovrà presentare, per i manufatti assoggettati, una segnalazione certificata di agibilità corredata della documentazione prescritta;

- s. alla dismissione dell'impianto è fatto obbligo alla Società autorizzata di cui al punto 2. di realizzare le opere di recupero ambientale previste nel progetto autorizzato;
 - t. il presente provvedimento è trasmesso alle Società autorizzate, alle Strutture regionali interessate, ai Comuni di Charvensod e di Aosta, alla Stazione forestale di Aosta e ad ogni altro soggetto coinvolto nel procedimento ai sensi della l.r. 19/2007;
13. di dare atto che:
- a. per l'applicazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, la Società autorizzata trasmetterà ai Comuni di Charvensod e di Aosta la documentazione e le comunicazioni prescritte;
 - b. le attività di vigilanza sul rispetto delle prescrizioni normative in sede di realizzazione delle opere e di corretto funzionamento delle installazioni fanno capo ai diversi soggetti istituzionali interessati, nell'ambito delle rispettive competenze; a tal fine, le Società autorizzate dovranno consentire ai soggetti medesimi il libero accesso all'impianto;
 - c. la verifica del rispetto di tutte le prescrizioni derivanti dalla vigente legislazione urbanistica e dalle norme del P.R.G.C. rientra nella sfera di competenze dell'Autorità comunale;
 - d. l'esecuzione di opere non autorizzate, o comunque difformi da quanto approvato dal presente provvedimento, potranno comportare l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 42/2004, tra le quali anche la rimozione delle opere abusive;
14. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione;
15. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

L'estensore
Jean Claude Pession

In vacanza del Dirigente
Il Coordinatore
Tamara Cappellari

Il Dirigente
ing. Roberto MADDALENA

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Assessorato opere pubbliche, territorio e ambiente
Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio
Gestione demanio idrico

Schema di disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la subconcessione di derivazione d'acqua dal fiume Dora Baltea, ad uso idroelettrico, in favore delle Società Cogne Acciai Speciali (CAS) S.p.A., con sede legale nel Comune di Aosta, per alimentare un impianto sito in corrispondenza del ramo secondario del medesimo fiume (canale Paravera) in località Espinettaz nel predetto Comune.

ART. 1

QUANTITÀ ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE

La quantità di acqua da derivare dal fiume Dora Baltea, in località Espinettaz del Comune di Aosta, ad uso idroelettrico, tutto l'anno, viene fissata in moduli massimi 400 (pari a 40 m³/s) e medi annui 107,10 (pari a 10,71 m³/s). L'energia elettrica generata dall'impianto sarà destinata per l'alimentazione di un elettrolizzatore (progetto di "Green Hydrogen") presso lo stabilimento della Società Cogne Acciai Speciali S.p.A. per la produzione di idrogeno verde da utilizzare in luogo del gas naturale da rete all'interno di una parte dei processi produttivi.

ART. 2

DISLIVELLO DEL PELO LIBERO DELL'ACQUA A MONTE E A VALLE
DELL'IMPIANTO

L'impianto è stato progettato per rimanere inattivo per portate inferiori a 4 m³/s. Da tale portata e fino alla portata massima di 40 m³/s il dislivello del pelo libero d'acqua a monte e a valle dell'impianto varia da 3,27 m (quota pelo libero a monte dell'impianto: 562,50 m s.l.m.; quota pelo libero a valle dell'impianto: 559,23 m s.l.m.) a 2,36 m (quota pelo libero a monte dell'impianto: 562,50 m s.l.m.; quota pelo libero a valle dell'impianto: 560,14 m s.l.m.).

ART. 3

POTENZA NOMINALE MEDIA IN BASE AL QUALE E' STABILITO IL CANONE
PER L'USO IDROELETTRICO

Il salto fiscale medio, derivante dalle differenti condizioni di esercizio dell'impianto nel corso dell'anno, risulta pari a metri 3,00. In conseguenza, la potenza nominale media annua dell'impianto in base alla quale è stabilito il canone, sulla portata di moduli medi annui 107,10, è pari a:

$$10.710 \times 3,00 : 102 = \text{kW } 315$$

ART. 4

LUOGO, MODO DI PRESA E UTILIZZO E RESTITUZIONE DELL'ACQUA

Il progetto prevede di utilizzare le acque che, in località Pont Suaz del Comune di Charvensod, dall'alveo principale della Dora Baltea si immettono in un suo ramo secondario (anche denominato comunemente "Canale Paravera") nel punto in cui è presente una soglia di fondo in massi ciclopici, posta ad una quota pari a 563,40 m s.l.m (coordinate UTM-ED50: X =3 69.186; Y = 5.065.527). In corrispondenza della torre piezometrica, in località Espinettaz del Comune di Aosta, laddove l'alveo del ramo secondario si allarga, ad una quota di 560,40 m s.l.m., è prevista la realizzazione dell'impianto di produzione (coordinate UTM-ED50: X=369.801; Y=5.065.645). Quest'ultimo, disposto su un unico livello, è composto da n.3 gruppi di produzione equipaggiati con turbina Kaplan e

generatore elettrico immersi direttamente nell'alveo. A lato dei gruppi di produzione è prevista la posa di una paratoia di sicurezza a ventola con il duplice scopo di mantenere il livello a monte delle macchine costante a quota 562,50 m s.l.m. e, in caso di piene eccezionali della Dora, una volta abbattuta, di garantire al messa in sicurezza dell'impianto e di prevenire l'interramento dell'alveo. Non sono previste opere edili al di fuori dell'alveo bagnato. L'impianto di produzione, caratterizzato da un'altezza interna immersa di circa 3,20 m, ed una porzione emergente dal pelo libero di altezza pari a 1,50 m, si raccorda con le sponde naturali del corso d'acqua. La struttura presenta una pianta rettangolare pari a 12,0 x 6,10 m ed è realizzata in calcestruzzo armato. Solamente la piazzola di accesso sul solaio di copertura risulta visibile dall'esterno. Il fabbricato contiene tutte le apparecchiature elettromeccaniche necessarie per la produzione e contabilizzazione di energia prodotta, nonché la partenza della linea elettrica di collegamento alla rete. Tale collegamento, interrato in modo da ridurre al minimo gli impatti visivi e le interferenze elettromagnetiche con l'ambiente circostante, trasporta l'energia elettrica fino all'elettrolizzatore. L'intera produzione elettrica è destinata all'alimentazione di una stazione di produzione di idrogeno verde, posizionato all'interno dello stabilimento della Società Cogne Acciai Speciali S.p.A. (coordinate UTM-ED50: X=370.525; Y=5.066.287).

ART. 5

REGOLAZIONE DELLA PORTATA

L'impianto è stato dimensionato per non consentire il passaggio di una portata superiore a complessivi moduli massimi 400 all'interno delle turbine immerse in acqua.

L'Amministrazione regionale si riserva, comunque, la facoltà di prescrivere, qualora lo ritenesse necessario ed in qualsiasi momento se ne determini la necessità, la costruzione di eventuali opere di modulazione. L'ingiunzione sarà fatta a mezzo di semplice lettera raccomandata e le opere di modulazione dovranno essere eseguite nel termine che sarà prescritto dall'Ufficio gestione demanio idrico della Regione.

ART. 6

GARANZIE DA OSSERVARSI

Saranno eseguite e mantenute, a carico della Società Cogne Acciai Speciali S.p.A., tutte le opere necessarie per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, per la difesa delle proprietà e per il buon regime del corso d'acqua interessato dall'impianto, nonché l'esecuzione e la manutenzione di tutte le altre analoghe opere di cui in qualsiasi momento si rilevasse la necessità, con facoltà dell'Amministrazione regionale di stabilire le modalità a tutela dei pubblici interessi. A termini dell'articolo 45 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 sulle acque e impianti elettrici, la Società concessionaria è obbligata, a sua cura e spese, a soddisfare le necessità delle utenze regolarmente costituite, i cui usi interferiscano con l'esercizio della sua derivazione.

Qualora, a causa dell'esercizio dell'impianto, si verificasse l'inaridimento parziale o totale di sorgenti, pozzi o fontanili, a qualsiasi scopo utilizzati, la Società concessionaria dovrà provvedere a fornire la corrispondente acqua perduta o comunque a soddisfare gli usi già praticati.

ART. 7

CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

A tutela della risorsa idrica e dei diritti dei terzi, nel tratto interessato dalla derivazione, incombe l'obbligo alla Società Cogne Acciai Speciali S.p.A. di osservare le seguenti particolari condizioni:

a) dovranno essere installati due sistemi di misura in continuo delle portate transitanti rispettivamente nel canale Paravera e nella Dora Baltea a valle della soglia di fondo, i cui

dati dovranno essere resi disponibili all'Amministrazione Regionale. Sia l'installazione della suddetta strumentazione sia le modalità di trasmissione dei relativi dati dovranno essere preventivamente concordate con l'Ufficio gestione demanio idrico;

b) nel ramo principale della Dora Baltea, a valle dell'immissione delle acque nel canale Paravera, deve essere sempre mantenuto un deflusso minimo vitale (DMV) pari alla portata minima di 3320 l/s, tutto l'anno. Tale quantitativo verrà adeguato in funzione delle modifiche che subirà il DMV imposto all'opera di presa denominata "Sarre" di proprietà della Società C.V.A. S.p.A., posta a servizio dell'impianto idroelettrico "Quart", in funzione dell'evoluzione delle attività di sperimentazione attualmente in atto, effettuate ai sensi del criterio 3 dell'allegato G alle norme di attuazione del PTA;

c) al fine della verifica del rispetto dei dati di subconcessione, dovranno essere comunicati mensilmente all'Ufficio gestione demanio idrico della Regione, i quantitativi di energia elettrica prodotta dall'impianto idroelettrico;

d) la mancata installazione dei dispositivi di misura delle portate, così come la mancata trasmissione dei dati da questi acquisiti, di cui al punto a), nonché l'annessa comunicazione dei dati di produzione di cui al punto c) costituiscono grave violazione delle disposizioni del presente disciplinare e possono comportare la revoca della subconcessione, ai sensi dell'art. 55 del R.D. 11.12.1933 n. 1775;

e) qualora le defluenze d'acqua provochino danni alla stabilità delle opere e dei manufatti posti a valle della derivazione, la Società concessionaria dovrà provvedere, a propria cura e spese, al loro ripristino o indennizzo, impregiudicata ogni eccezione o difesa nei confronti del danneggiato.

ART. 8

TERMINI

Ai sensi dell'art. 40 del T.U. 11.12.1933, n. 1775 la Società Cogne Acciai Speciali S.p.A. dovrà iniziare i lavori e portarli a termine entro i termini indicati nel provvedimento di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto idroelettrico n.... del....

ART. 9

VERIFICA DELLE OPERE ESEGUITE

A subconcessione rilasciata, la Società Cogne Acciai Speciali S.p.A. dovrà richiedere, all'Ufficio gestione demanio idrico della Regione, la verifica delle opere eseguite per l'esercizio della derivazione. Eseguita la visita, qualora non vi siano eccezioni in contrario, detto Ufficio potrà autorizzare la continuazione dell'esercizio della derivazione, dandone atto nel relativo verbale di verifica. Qualora l'Ufficio riconosca la necessità di maggiori lavori o di modifiche a quelli eseguiti, dovrà prescrivere nel verbale di verifica un termine per la loro realizzazione e stabilire altresì se, in pendenza della loro esecuzione, possa o meno continuare la derivazione.

ART. 10

DURATA DELLA SUBCONCESSIONE

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la subconcessione viene accordata per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data del decreto di subconcessione. Qualora alla scadenza persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di interesse pubblico, l'utenza sarà rinnovata, ai sensi dell'articolo 30 del R.D. 1775/1933, con quelle modificazioni che, per le variate condizioni dei luoghi, si rendessero necessarie, per un periodo contenuto nei limiti fissati dalla deliberazione della Giunta regionale 1757 del 22 luglio 2011. In mancanza di rinnovo, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, la Società Cogne Acciai Speciali S.p.A. è tenuta a dismettere, senza compenso, le opere costruite, per il ripristino dei siti e del sottosuolo nelle condizioni richieste dal pubblico

interesse.

ART. 11
CANONE

La Società Cogne Acciai Speciali S.p.A. dovrà corrispondere all'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta, di anno in anno, anticipatamente, a decorrere dalla data del decreto di subconcessione, l'annuo canone, soggetto a revisione periodica, di euro 9.248,40 (novemiladuecentoquarantotto/40), in ragione di euro 29,36 sulla potenza nominale media di 315 kW, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 1343 in data 20 novembre 2023, soggetto a revisione periodica, anche se non possa o non voglia far uso in tutto o in parte della subconcessione.

ART. 12
SOVRACANONI

La Società Cogne Acciai Speciali S.p.A. inoltre, sempre a decorrere dalla data del decreto di subconcessione, dovrà corrispondere:

a) al Consorzio dei Comuni ricadenti nel bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM): il sovracanone annuo dovuto ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 1 della legge 27.12.1953 n. 959 e successive disposizioni sostitutive dell'art. 52 del T.U. 11.12.1933 n. 1775;

b) all'Amministrazione Regionale ed ai Comuni rivieraschi di Aosta e Charvensod: il sovracanone annuo previsto dall'art. 53 del T.U. 11.12.1933 n. 1775; sulla base della potenza nominale media annua di subconcessione (pari a 315,00 kW) e delle tariffe approvate con appositi decreti, rispettivamente dal Ministero della transizione ecologica (ex Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) e dall'Agenzia del Demanio.

ART. 13
PAGAMENTI E DEPOSITI

All'atto della firma del presente disciplinare, la Società Cogne Acciai Speciali S.p.A. ha dimostrato, con la presentazione di regolari quietanze, di aver effettuato il versamento della somma di euro 4.624,20 (quattromilaseicentoventiquattro/20) pari a mezza annualità del canone, per gli scopi di cui all'articolo 11 del R.D. 1775/1933, come da quietanza n..... in data....., a titolo di cauzione, a garanzia degli obblighi che viene ad assumere per effetto della subconcessione, somma che sarà restituita, ove nulla-osti, al termine della subconcessione stessa.

ART. 14
RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI

Oltre alle condizioni del presente disciplinare, la Società Cogne Acciai Speciali S.p.A. è tenuta all'esatta osservanza di tutte le disposizioni legislative regolamentari statali e regionali in materia di acque, di impianti elettrici, agricoltura, tutela dell'ambiente, industria, igiene e sicurezza pubblica.

ART. 15
RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI

Per ogni effetto di legge, la Società Cogne Acciai Speciali S.p.A. elegge il proprio domicilio in Comune di Aosta, dove ha luogo la derivazione

ART. 16
TRATTAMENTO DATI

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente disciplinare e agli

adempimenti di legge a ciò conseguenti.


Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, esattezza e minimizzazione, nel pieno rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 e della normativa nazionale vigente, laddove applicabile, adottando le misure tecniche e organizzative adeguate alla finalità del trattamento.

PER LA SOCIETA CONCESSIONARIA
(documento firmato digitalmente)

PER L'AMMINISTRAZIONE
CONCEDENTE
IL DIRIGENTE
Ing. Roberto MADDALENA
(documento firmato digitalmente)


ROBERTO MADDALENA

Digitally signed by ROBERTO
MADDALENA
Date: 2024.12.16 16:34:29 +01:00
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Luogo: Aosta



TAMARA CAPPELLARI

Digitally signed by TAMARA
CAPPELLARI
Date: 2024.12.16 15:04:37 +01:00
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Luogo: Aosta



PRESIDENZA DELLA REGIONE

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Annotazioni a scritture contabili

Atto non soggetto a spesa

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE

Annotazioni a scritture contabili

Atto non soggetto a visto regolarità contabile

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO ENTRATE

Digitally signed by
BLRPTR69C26A326F/7430010005603943.
m/p60HJ4PkqzUqER9Fss0tUg40=
Date: 2024.12.17 16:18:08 +01:00
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Luogo: Aosta

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

Digitally signed by VALENTINA
QUINSON
Date: 2024.12.17 16:34:53 +01:00
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Luogo: Aosta

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 19/12/2024 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO

Digitally signed by MASSIMO BALESTRA
Date: 2024.12.18 18:30:55 +01:00
FUNZIONARIO INCARICATO
Luogo: Aosta

